

società e dell'opinione pubblica in un determinato momento storico. Ne consegue che il giudice amministrativo, per non sostituirsi arbitrariamente alle valutazioni dell'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale, dovrà verificare il corretto esercizio dei poteri spettanti a quest'ultima sotto il profilo della completezza dell'istruttoria, della effettiva sussistenza dei presupposti per provvedere, nonché dell'effettiva osservanza di criteri di proporzionalità e ragionevolezza (fra le più recenti decisioni, **Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, Sez. giur., 10 giugno 2011, n. 418** e **Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2011, n. 2607** e **30 giugno 2011, n. 3894**).

In particolare, è stato ricordato come "i palazzi storici, che usualmente identificano un complesso unitario, quand'anche formato da successive stratificazioni e addizioni, devono presumersi (salvo che non sia diversamente stabilito) vincolati nel loro insieme, stante l'esigenza che tali beni siano assoggettati a tutela nella loro interezza, a prescindere dal maggiore o minore pregio storico e artistico delle loro singole parti. Diversamente, la storicità del vincolo - che si riferisce al valore testimoniale dell'unità complessiva del manufatto - perderebbe ragione" (**Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1942**, con argomenti analoghi rinvenibili nella successiva sentenza della medesima **Sez. VI, 12 agosto 2016, n. 3624**).

Infine, si ricorda come siano stati dichiarati **inammissibili i vincoli culturali che si sostanziano in una mera destinazione d'uso** (**Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2015, n. 1003**). Se è vero difatti che l'apprrezzamento circa l'importanza dell'interesse culturale dell'immobile considerato (e la conseguente necessità di sottoporlo al regime di tutela proprio dei beni che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a), D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e che siano, quindi, dichiarati beni culturali), appartiene alla valutazione propria dell'amministrazione a ciò preposta, è anche vero che la valutazione non può prescindere, a pena di una astrazione pericolosa per la stessa sopravvivenza in concreto della cosa che costituisce il bene culturale, dalla considerazione delle concrete coordinate di spazio e di tempo in cui esso è calato (**Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2015, n. 1008**). La valutazione dell'amministrazione deve quindi necessariamente essere condotta alla stregua delle specifiche e attuali condizioni di fatto del contesto nel quale il bene da preservare è parte nonché tener conto di un complesso e integrato sistema attinente all'interesse pubblico in concreto, nel quale la concreta sopravvivenza della testimonianza culturale deve inevitabilmente collegarsi alla necessità di preservare, con il valore culturale, la stessa esistenza materiale e la vitalità del contesto del quale il bene stesso è parte integrante. Il vincolo, oggetto del caso concreto in **Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2015, n. 1008**, rendeva di fatto impossibile una destinazione d'uso diversa da quella teatrale o cinematografica e, quindi, quanto a effetti pratici, si risolveva in un vincolo di destinazione d'uso. La giurisprudenza, però, non ammette i vincoli culturali di mera destinazione, specie per attività commerciale o imprenditoriali (**Cons. Stato, Sez. VI, 16 settembre 1998, n. 1266; 13 settembre 1990, n. 819; 28 agosto 2006, n. 5004; 6 maggio 2008, n. 2009; 12 luglio 2011, n. 4198; IV, 12 giugno 2013, n. 3255**). Più volte ha osservato il Consiglio di Stato, sin dalla vigenza della l. 1 giugno 1939, n. 1089 (tramite l'affermazione di un principio invero valido anche per le disposizioni del settore applicabili successivamente all'abrogazione di detta legge), che non è sostenibile l'adattabilità di questo vincolo per la tutela funzionale di attività imprenditoriali in determinati immobili. Tale principio esclude che normalmente tra i beni tutelati possano essere comprese le gestioni commerciali o l'esercizio di specifiche attività, anche se attinenti a valori storici e culturali presi in considerazione dalla legge di riferimento. Per le stesse ragioni un tale effetto di limitazione della destinazione d'uso sembra, inoltre, generare un'insostenibilità economica della utilizzazione: va dunque in ultimo a contraddire la stessa salvaguardia materiale del bene, cui la legge di tutela è orientata.

In merito alla **tutela vincolistica dei beni archeologici**, il giudizio che presiede alla imposizione di una dichiarazione di interesse (c.d. vincolo) culturale è stato indicato essere, in rapporto al principio fondamentale dell'art. 9 Cost., un giudizio di ordine tecnico. Come tale, si sottrae al sindacato giurisdizionale, salvo sia basato su un percorso argomentativo travisante o incongruo rispetto alla tecnica stessa, o comunque risulti oggettivamente inattendibile (**Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2015, n. 999**).

L'amministrazione dei beni culturali ed ambientali può procedere alla estensione di un **vincolo a intere aree** in cui siano disseminati ruderi archeologici particolarmente importanti: necessario, però, in tal caso, che i ruderi stessi costituiscano un complesso unitario e inscindibile, tale da rendere indispensabile il sacrificio totale degli interessi dei proprietari e senza possibilità di adottare soluzioni meno radicali, evitandosi, in ogni caso, che l'imposizione della limitazione sia sproporzionata rispetto alla finalità di pubblico interesse cui è preordinato (**Cons. Stato, Sez. VI, 27 settembre 2005, n. 5069**). Quanto alla **ragionevolezza dell'imposizione del vincolo archeologico sull'intera area** in cui sono stati ritrovati i reperti e non sulla singola particella, ove è avvenuto il ritrovamento, è stato indicato come quando si tratta della

beni archeologici
interesse sotteso
alla tutela e alla
definizione del vincolo